



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)**

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 19-05-2010

OGGETTO: DEFINIZIONE ACCORDO CON SOCIETÀ CHIARA SCAVI A SEGUITO SENTENZA TAR PIEMONTE RELATIVA AL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE A COLTIVAZIONE DI CAVA AVVENUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28 MARZO 1996.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Sindaco Giacomo BONENTI	X	
Vice Sindaco Isabella VARESE	X	
Assessore Massimiliano DEBENEDETTI	X	
Assessore Guido GOZZI	X	
	04	//

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE ACCORDO CON SOCIETÀ CHIARA SCAVI A SEGUITO SENTENZA TAR PIEMONTE RELATIVA AL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE A COLTIVAZIONE DI CAVA AVVENUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28 MARZO 1996.

Il sottoscritto, Dott. Gianfranco Brera, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carpignano Sesia, 19-05-2010

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Gianfranco Brera

OGGETTO: DEFINIZIONE ACCORDO CON SOCIETÀ CHIARA SCAVI A SEGUITO SENTENZA TAR PIEMONTE RELATIVA AL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE A COLTIVAZIONE DI CAVA AVVENUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28 MARZO 1996.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il TAR Piemonte con sentenza n. 3231/2005 ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 marzo 1996, accogliendo il ricorso della ditta Chiara Scavi s.a.s. verso la suddetta deliberazione con la quale il Comune di Carpignano Sesia stabiliva di non concedere l'autorizzazione alla suddetta ditta per la esecuzione di lavori di coltivazione di cava sul territorio comunale;

CONSIDERATO che a seguito di tale sentenza la ditta Chiara Scavi s.a.s. ha prodotto ricorso presso il Tribunale Civile di Novara per chiedere la condanna del Comune di Carpignano Sesia al pagamento della somma di euro 1.125.596,58 per risarcimento danni;

CONSIDERATO che il Tribunale di Novara con sentenza n. 672 del 29.10.2009 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e condannato la società chiara Scavi s.a.s. al pagamento ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune " ..che si liquidano in euro 2.177,50 per diritti, euro 10.400,00 per onorari, oltre il rimborso forfetario al 12,50 su diritti e onorari, IVA e cpa come per legge";

DATO ATTO che, stante il contenuto della sentenza, la società Chiara Scavi risulta legittimata ad intraprendere una ulteriore causa presso il Tribunale Amministrativo Regionale per rinnovare la richiesta di risarcimento danni presentata erroneamente presso il tribunale civile;

SENTITO in proposito il legale di fiducia Avv. Carla Zucco dello Studio Legale Correnti di Novara, il quale ha comunicato che il legale di controparte ha avanzato proposta di rinuncia da parte di Chiara Scavi a riproporre appello in punto spese legali liquidate in sentenza; rinuncia da parte di Chiara Scavi a proporre un nuovo ricorso al TAR Piemonte per l'ottenimento del risarcimento dei danni già avanzato presso il Tribunale Civile, chiedendo a compensazione le spese di giudizio con rinuncia da parte del Comune a richiedere il pagamento delle suddette spese a Chiara Scavi,;

SENTITO in proposito il legale del Comune che si è così espresso: "Ritengo che la proposta sia da valutare molto attentamente dal Comune in quanto, a fronte dell'assunzione delle spese per la difesa in giudizio si chiuderebbe tutto il contenzioso con Chiara Scavi: Infatti il Tribunale non è entrato nel merito della richiesta risarcitoria ritenendo appunto che su essa debba pronunciarsi il TAR: Al proposito, pur ritenendo che ci siano buoni motivi di difesa....non posso tacere che margini di rischio di condanna da parte del TAR esistono e non sono al momento quantificabili. E' a mio parere necessario valutare se, a fronte dell'assunzione da parte del comune delle spese legali...valga la pena di eliminare il rischio di una condanna che potrebbe essere quantificata in non meno di 200-300mila euro."

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data 22-04-2010 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio 2010 per dare copertura alla spesa insorgente dalla decisione di cui trattasi;

RITENUTO che le osservazioni e considerazioni fornite dal legale di parte portino questa Amministrazione a ritenere opportuno adottare scelte di cautela e di garanzia per l'integrità finanziaria dell'Ente che, in caso di soccombenza, si troverebbe di fronte a scenari insostenibili che porterebbero l'Ente in una situazione di dissesto finanziario;

RITENUTO opportuno cogliere con favore le indicazioni del legale di parte ed accogliere la proposta di Chiara Scavi;

VISTA in proposito la dichiarazione sottoscritta dalla società Chiara Scavi s.a.s. e dall'Avv. Celestino Corica con la quale si formalizzano i contenuti della proposta in precedenza illustrata;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 4/Par./2007 del 11.5.2007 in materia di accordi di transazione;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di **ACCOGLIERE** la proposta della società Chiara Scavi s.a.s. con la quale la società stessa dichiara di rinunciare a riproporre appello in merito alle spese legali liquidate dal Tribunale di Novara con la sentenza n. 672 del 29.10.2009; di rinunciare a proporre un nuovo ricorso al TAR Piemonte per l'ottenimento del risarcimento dei danni già avanzato presso il Tribunale Civile, chiedendo nel contempo la compensazione delle spese di giudizio con rinuncia da parte del Comune di Carpignano Sesia a richiedere il pagamento delle suddette spese a Chiara Scavi;
2. Di **DARE ATTO** che con la presente deliberazione, a seguito della dichiarazione in data 03.03.2010 di rinuncia a qualsiasi futura azione risarcitoria in relazione alle domande oggetto della causa davanti al Tribunale civile di Novara conclusasi con sentenza n. 672 del 29.10.2009, sottoscritta dal legale rappresentante della società Chiara Scavi s.a.s. e dall'Avv. Celestino Corica, ogni questione inerente le controversie in oggetto debbano intendersi definitivamente risolte senza alcuna possibilità di richiesta o rivendicazione da entrambe le parti;
3. Di **DEMANDARE** al Responsabile del Servizio l'adozione dei conseguenti impegni di spesa per la regolarizzazione dei rapporti economici con il legale di parte e derivanti dal presente atto;
4. di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/000;

F.TO IL SINDACO
Giacomo Bonenti

F.TO L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Isabella Varese

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio a decorrere dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera